



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.M. ENRIQUES AGNOLETTI"**

Via Ragionieri, 47 - 50019 Sesto Fiorentino - Tel. 055/453891 - Fax 055/454537

Sede associata Via G.Lorca 1 50013 Campi Bisenzio tel/fax 055/890367

Cod. Fisc. 80020270486 e-mail: [fiis018006@istruzione.it](mailto:fiis018006@istruzione.it) - [fiis018006@pec.istruzione.it](mailto:fiis018006@pec.istruzione.it)

**CRITERI DI DEROGA DEI TERMINI DI ASSENZA PREVISTI PER LA VALIDITA'  
DELL'ANNO SCOLASTICO**

Visto il DPR 122/ 2009, vista la circolare MIUR CM 20/2011, in base ai quali, ai fini della validità dell'anno scolastico e perché si possa procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è prevista la frequenza per almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzata, il nostro Collegio Docenti ha stabilito che, per casi eccezionali, in deroga ai termini di assenze previsti per la validità dell'anno scolastico, lo stesso potrà essere validato nel caso di alunni i quali abbiano superato il numero di assenze massimo consentito dalla norma vigente, per:

- gravi situazioni di salute e /o con ricoveri ospedalieri documentabili prolungate e/o reiterate cure e/o terapie in centri specialistici e riabilitativi documentabili;
- provenienza da altri paesi in corso d'anno o frequenza presso una scuola all'estero per un periodo dell'anno scolastico con documentazione attestante il percorso scolastico;
- percorsi personalizzati concordati con la famiglia e/o Servizi Sociali che seguono l'alunno, stipulati in accordo alla normativa vigente,
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni sportive con impegni a livello nazionale,
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)

In tutti i casi previsti comunque il numero delle assenze non dovrà pregiudicare la possibilità di valutare l'alunno, nel secondo periodo dell'anno scolastico, attraverso un congruo numero di prove sugli argomenti fondamentali delle singole discipline.

I suddetti criteri dovranno essere rispettati in sede di scrutinio finale da parte dei singoli Consigli di Classe.